



G.26137

Sent.182/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Tommaso Parisi

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n.26137** del registro di Segreteria, nei confronti dell'agente contabile ZOCCHEDDU Pierangelo, nato a Cabras (OR) il 4.8.1951, ivi residente in Località Sa Moarxia – Strada per Is Aruttas s.n.c. (c.f.: ZCCPNG51M04B314A), nella sua qualità di titolare della struttura ricettiva Agriturismo Sa Moarxia, corrente in Cabras (OR) in Località Sa Moarxia n.1, relativo all'imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2019.

Vista la relazione n.43/2024 redatta dal Giudice designato;

visto il Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale n.14/2024 con il quale il giudizio veniva chiamato per l'udienza del 14.5.2024 e successivamente rinviato, per difetto di notifica, all'odierna udienza di trattazione;

esaminati il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

viste le conclusioni depositate dalla Procura Regionale;

	uditi, nella pubblica udienza del 12.11.2024, celebrata con l’assistenza, in	
	qualità di segretario, della dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore Cons.	
	Gaetano Berretta e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore	
	Generale Elisabetta Usai. Presente personalmente l’agente contabile	
	ZOCCHEDDU Pierangelo.	
	FATTO	
	Il conto giudiziale in epigrafe, iscritto al n.47197 del registro di	
	segreteria dei conti giudiziali, depositato l’11.4.2022, è stato compilato	
	d’ufficio dal Comune di Cabras (OR) in ragione del fatto che nonostante i	
	ripetuti solleciti, il titolare della struttura ricettiva, nella sua qualità di agente	
	contabile, non ha adempiuto il relativo obbligo di presentazione.	
	Il Giudice designato per l’esame del conto, nella relazione emessa	
	all’esito delle verifiche effettuate, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la	
	discussione del giudizio, rilevando che, a mente dell’art.147, comma 3, lett.	
	a) c.g.c. <i>“E’ sempre fissata l’udienza, oltre che a seguito di scadenza del</i>	
	<i>termine fissato dal Magistrato relatore per la presentazione dei documenti</i>	
	<i>essenziali per l’esame della gestione, per i conti compilati d’ufficio quando</i>	
	<i>al termine della gestione non siano stati depositati”</i> . Ne discende che la	
	redazione d’ufficio del conto, a seguito del mancato deposito da parte	
	dell’agente contabile a ciò tenuto, determina la necessità della sua iscrizione	
	a ruolo per la discussione in udienza collegiale.	
	Secondo quanto prescritto dall’art.147, comma 4, c.g.c., il Decreto di	
	fissazione dell’udienza e la relazione del Giudice designato sono stati	
	comunicati al Pubblico Ministero nonché all’Amministrazione interessata	
	per essere portati a conoscenza dell’agente contabile.	
	2	

	Il giudizio veniva discusso all’udienza del 14.5.2024, a seguito della	
	quale il Collegio, accertata l’irregolarità della notificazione nei confronti del	
	Sig. ZOCCHEDDU Pierangelo, disponeva che il Comune di Cabras (OR)	
	provvedesse a rinnovarla e fissava l’odierna udienza di discussione per la	
	prosecuzione del giudizio.	
	Il Comune di Cabras ha provveduto alla rinnovazione della notifica	
	della relazione del Giudice designato e del provvedimento di fissazione	
	dell’odierna udienza di trattazione, che risulta perfezionata validamente ex	
	art.138 c.p.c., come da documentazione agli atti.	
	Con la relazione depositata in data 3.5.2024, la Procura Regionale ha	
	espresso parere favorevole per il discarico dell’agente contabile.	
	All’odierna udienza il Pubblico Ministero ha confermato le	
	conclusioni in atti.	
	DIRITTO	
	Ai sensi degli articoli 74 del r.d. n.2440/1923, 610 e ss. del r.d.	
	n.827/1924, 44 del T.U. n.1214/1934 e, per gli enti locali, degli articoli 93 e	
	233 del d.lgs. n.267/2000, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei	
	pagamenti dell’amministrazione, o che hanno comunque maneggio di	
	pubblico denaro, ovvero debito di materie – sia in forza di formale	
	investitura, sia di fatto – rivestono la qualifica di agente contabile e sono	
	tenuti alla resa del conto giudiziale.	
	Costituisce, infatti, una esigenza imprescindibile dell’ordinamento	
	che colui che abbia la gestione di beni pubblici dia dimostrazione del loro	
	legittimo impiego e della corretta destinazione, ai sensi delle richiamate	
	disposizioni cogenti in materia.	
	3	

In questi termini, pertanto, l'obbligo di rendere il conto, per ottenerne il discarico da parte dell'organo giurisdizionale a ciò deputato, all'esito favorevole del giudizio di conto, costituisce passaggio essenziale al quale ogni agente contabile deve attenersi, in forza dei principi di necessità del giudizio di conto medesimo, riconosciuti dalla Corte costituzionale (sentenza n.114/1975).

Ciò premesso, il presente giudizio riguarda la posizione del Sig. ZOCCHEDDU Pierangelo, nella sua qualità di titolare della succitata struttura ricettiva, in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2019.

Sussistono, nei suoi confronti, tutti i presupposti sopra delineati per la qualificazione di agente contabile, in quanto gestore di un'attività soggetta al tributo istituito dall'ente territoriale del cui introito e riversamento nella relativa tesoreria è investito.

Nella fattispecie, dalla disamina del conto compilato d'ufficio dal
Comune di Cabras (OR) sulla base della documentazione in suo possesso –
utilizzando il prescritto modello 21 allegato al d.P.R. n.194/1996 – si rileva
che esso chiude in pareggio.

Per quanto esposto in narrativa, il Collegio reputa che la gestione possa ritenersi regolare, con conseguente approvazione del resoconto in esame e discarico dell'agente contabile. Questa conclusione risulta coerente con la circostanza che né dall'ente titolare e destinatario degli importi oggetto di riscossione, né il Pubblico Ministero contabile hanno contestato la gestione e sollevato rilievi.

Il pronunciato scarico esonera il Collegio dal provvedere sulle

[illegible]